

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI

29 Ottobre 2020

Alle aziende associate

FONDO NUOVE COMPETENZE

Gent.mi Associati,

Con la pubblicazione, avvenuta in data 22 ottobre 2020 sul sito del Ministero del Lavoro di apposito Decreto Interministeriale, è diventato operativo il “Fondo Nuove Competenze”, previsto dal Dl n. 34/2020 (“Decreto Rilancio” art. 88).

Di cosa si tratta

Il “Fondo Nuove Competenze” consente alle imprese (di qualunque settore e dimensione) di rimodulare temporaneamente l’orario di lavoro dei dipendenti e di utilizzare una parte di esso per far svolgere ai dipendenti stessi attività di formazione e riqualificazione. Ciò avviene senza alcun onere per le aziende, perché le ore di formazione effettuate sono totalmente a carico dello Stato: in questo modo le aziende beneficeranno di una riduzione del costo del lavoro. Al tempo stesso i lavoratori possono implementare le loro competenze senza alcuna diminuzione della retribuzione (al contrario di ciò che accade nella cassa integrazione), bensì con un evidente duplice vantaggio, economico e formativo, rispetto al normale sistema degli ammortizzatori sociali.

Destinatari

Il Fondo è destinato a tutte le imprese del settore privato che abbiano stipulato accordi collettivi aziendali o territoriali siglati da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, al fine di rimodulare l’orario di lavoro dei propri dipendenti per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa.

Gli accordi sottoscritti dovranno necessariamente avere le seguenti caratteristiche:

- essere sottoscritti entro il 31 dicembre 2020;
- prevedere il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento e il numero di ore di riduzione dell’orario di lavoro da destinare allo sviluppo delle competenze;
- stabilire le ore da destinare alla formazione per lo sviluppo delle competenze per lavoratore, previa rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa. Il limite massimo è individuato in 250 ore;

- individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell'introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo, di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell'impresa e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati.

Modalità di presentazione delle domande

Entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale sul sito del Ministero del Lavoro (ovvero entro il 7 novembre 2020 in quanto il decreto è stato pubblicato in data 22 ottobre 2020), il direttore dall'Anpal dovrà pubblicare sul sito istituzionale dell'Agenzia un avviso che conterrà la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle istanze di richiesta del contributo da parte delle aziende richiedenti.

Le aziende dovranno quindi presentare la domanda di contributo allegando l'intesa stipulata con le organizzazioni sindacali per la rimodulazione dell'orario di lavoro dei dipendenti, nonché il progetto per lo sviluppo delle competenze degli stessi.

Modalità di determinazione ed erogazione del contributo

La valutazione delle istanze presentate avverrà secondo il criterio cronologico di presentazione, previa comunicazione da parte dell'Agenzia di regolarità e conformità dell'istanza presentata.

L'Anpal determinerà poi l'importo massimo riconoscibile al datore di lavoro, distinguendo il costo delle ore di formazione dagli oneri previdenziali. Il finanziamento riconosciuto verrà concretamente erogato al datore di lavoro dall'Inps attraverso il meccanismo dello sgravio contributivo che copre il costo del personale relativo alle ore di formazione per lo sviluppo delle competenze stabiliti dagli accordi collettivi e dal progetto di sviluppo delle competenze.

Soggetti erogatori della formazione

I soggetti erogatori dei percorsi formativi possono essere: soggetti privati ovvero altri soggetti che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari, svolgono attività di formazione, ivi comprese le università pubbliche e private riconosciute.

Può svolgere il ruolo di soggetto erogatore anche l'impresa che ha presentato la domanda di contributo, a patto che sia previsto nell'accordo di secondo livello siglato.

Allegato: Decreto Interministeriale del 22 ottobre 2020

Per ogni ulteriore chiarimento la Nostra Area Lavoro- Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi – Tel. 059/894811 – Mail: f.vecchi@confapiemilia.it) è a Vostra disposizione.

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

